



Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

IL PRESIDENTE F.F.

CONSIDERATO che, allo stato e fino a nuove, eventuali, diverse determinazioni, a decorrere dal 1° agosto 2021, le camere di consiglio e le udienze pubbliche saranno nuovamente celebrate “in presenza”;

RAVVISATA la necessità di dettare, nelle more dell’insediamento del nuovo Presidente del Tar, disposizioni integrative per lo svolgimento delle camere di consiglio “in presenza” del 7, 8 e 9 settembre 2021;

RICHIAMATO il “Protocollo d’intesa sullo svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio “in presenza” presso gli uffici giudiziari della Giustizia Amministrativa alla cessazione dello stato di emergenza”, pubblicato in data 20 luglio 2021 sul sito Internet della Giustizia Amministrativa;

CONSIDERATO che il suddetto Protocollo, benché relativo alle sole udienze, pubbliche o cautelari, da celebrare presso il Consiglio di Stato, può costituire una indicazione anche per i Presidenti dei Tribunali Amministrativi Regionali;

D E C R E T A

In relazione alle udienze cautelari, che si celebreranno il 7,8,9 settembre 2021:

1. Sono soppresse le chiamate preliminari;
2. Al fine di limitare le presenze dei difensori nelle sale di attesa e nelle aule di udienza, con richiesta sottoscritta *dalle parti costituite interessate*, anche con atti distinti, è possibile richiedere il passaggio in decisione della causa, senza la preventiva discussione; le parti che intendano avvalersi di tale facoltà depositano la richiesta fino alle ore 12:00 antimeridiane del giorno libero antecedente a quello dell’udienza; se la richiesta è depositata solo da alcune delle parti costituite, l’udienza di discussione si tiene;
3. Le cause, per le quali non sia pervenuta da tutte le parti richiesta di passaggio in decisione senza discussione, sono chiamate in fasce orarie differenziate; in relazione a ogni fascia, ciascuna della

durata di un'ora, può essere fissato e, quindi, può essere trattato un numero di affari tendenzialmente compreso tra cinque e dieci in relazione alla tipologia e alla complessità delle questioni, nonché al numero delle parti coinvolte. Resta ferma la direzione dell'udienza da parte del Presidente ai sensi dell'articolo 11 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. L'elenco delle cause da trattare, distinte per fasce orarie, è pubblicato sul sito istituzionale della Giustizia amministrativa nella Sezione del relativo Ufficio giudiziario il giorno prima dell'udienza; la pubblicazione dell'elenco sul sito sostituisce ogni altra comunicazione. Gli avvocati avranno cura di attenersi scrupolosamente alla fascia oraria per scongiurare la compresenza di persone convocate in fasce orarie differenti;

4. Le cause per le quali vi sia stata da tutte le parti costituite richiesta di passaggio in decisione senza discussione sono comunque chiamate in coda alle altre, ossia dopo l'ultima discussione, ed è dato atto a verbale dell'intervenuta presentazione della richiesta di passaggio in decisione;
5. Nelle sale d'attesa e nelle aule di udienza i magistrati, gli avvocati rispettano scrupolosamente le regole sul distanziamento sociale e indossano la mascherina;
6. Quanto all'accesso al Tribunale:
 - è fatto obbligo di indossare la mascherina, in modo corretto, dal momento in cui si accede e per tutto il periodo di permanenza all'interno del Tribunale; in tutti i luoghi è sempre necessario rispettare il distanziamento fisico di un metro e mezzo da altre persone;
 - all'atto dell'accesso è rilevata la temperatura degli avvocati; è inibito l'accesso a chi ha una temperatura superiore a 37,5 gradi.
 - gli avvocati e le parti ammesse ad assistere alla discussione devono attendere la chiamata del ricorso di interesse nei luoghi dedicati, indicati con apposita segnaletica;
 - durante le discussioni gli avvocati non utilizzano i microfoni. Il presidente del collegio è autorizzato ad utilizzare il microfono
7. E' consentita la partecipazione dei praticanti avvocati, fermo restando il potere del presidente del collegio di impedirne l'accesso all'aula o di disporre l'allontanamento, là dove ricorrano esigenze di garanzia del distanziamento sociale tra i presenti. Analogamente è rimessa al presidente del collegio ogni determinazione in ordine alla partecipazione alle camere di consiglio dei tirocinanti ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Il presente decreto è trasmesso ai Presidenti delle Sezioni interne e ai Magistrati del TAR per la Toscana, al Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa e al Segretariato generale della Giustizia amministrativa, al Presidente della Regione Toscana, al Prefetto di Firenze, ai Consigli degli Ordini degli Avvocati della Regione, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, all'Avvocatura della Regione Toscana, all'Avvocatura del Comune di Firenze ed alla Società Toscana

degli Avvocati amministrativisti.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della Giustizia amministrativa.

31 luglio 2021

IL PRESIDENTE F.F.
(Dott.ssa Rosaria Trizzino)